



## Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari

### Sommario

<b>Art. 1 Oggetto e finalità</b> .....	1
<b>Art. 2 Definizione e tipologia delle attività didattiche e di servizio agli studenti</b> .....	1
<b>Art. 3 Compiti istituzionali dei Professori e Ricercatori</b> .....	3
<b>Art. 4 Compiti didattici dei Professori di ruolo di I e II fascia</b> .....	4
<b>Art. 5 Compiti didattici dei Ricercatori a tempo indeterminato</b> .....	5
<b>Art. 6 Compiti didattici dei Ricercatori a tempo determinato</b> .....	6
<b>Art. 7 Criteri e modalità per la programmazione dei compiti didattici svolti dai Professori e dai Ricercatori</b> .....	7
<b>Art. 8 Modalità di svolgimento dei compiti didattici</b> .....	7
<b>Art. 9 Registro delle attività didattiche</b> .....	8
<b>Art. 10 Riduzione dei compiti didattici</b> .....	9
<b>Art. 11 Congedi per motivi di studio e ricerca</b> .....	9
<b>Art. 12 Sanzioni per inadempienze</b> .....	10
<b>Art. 13 Norme finali e transitorie</b> .....	10

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento disciplina:

- a. i criteri e le modalità di attribuzione e di svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti, di didattica integrativa o strumentali alla didattica, nonché le modalità per la loro rendicontazione, i criteri per il riconoscimento dell'impegno eccedente l'obbligo previsto per i Professori e per Ricercatori a tempo indeterminato e per i Ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università per Stranieri di Perugia, ai sensi dell'art. 6 e art. 24 della legge 240/2010, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo all'art. 37;
- b. i criteri e le modalità di conferimento di incarichi di insegnamento e di servizio agli studenti, di attività didattiche integrative o strumentali alla didattica, a titolo gratuito od oneroso, a personale dipendente dell'Università per Stranieri di Perugia.

### **Art. 2 Definizione e tipologia delle attività didattiche e di servizio agli studenti**

I compiti didattici e di servizio agli studenti comprendono le seguenti attività:



- a. **Didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste**, intesa come svolgimento di lezioni ed esercitazioni o altre attività formative comunque denominate cui corrisponda l'acquisizione crediti formativi universitari (CFU):
- i) nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, inclusi i corsi interateneo, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica annuale;
  - ii) nei Corsi di Dottorato di ricerca e nei corsi di Master.
- b. **Didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste in altri corsi specifici della missione dell'Ateneo** tra i quali in particolare Corsi di lingua e cultura italiana e Corsi di Aggiornamento insegnanti.
- c. **Didattica integrativa**, intesa come ogni attività, approvata dai competenti Organi Accademici e dai Dipartimenti di afferenza, volta a integrare corsi e moduli curriculari dell'offerta formativa, a cui non corrisponda l'acquisizione di crediti formativi universitari ulteriori rispetto a quelli elencati al punto a., ovvero:
- i) esercitazioni;
  - ii) seminari specificamente rivolti a studenti o altri utenti dell'Ateneo e laboratori svolti come approfondimento dei contenuti delle attività didattiche curriculari o in preparazione ai tirocini;
  - iii) assistenza in laboratorio;
  - iv) tutorato di gruppo;
  - v) attività svolte nei corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA);
  - vi) attività di costruzione di moduli didattici, anche on line, per la fruizione dei contenuti in modalità non convenzionale.
- d. **Servizio agli studenti e valutazione dell'apprendimento**: sono le ulteriori attività connesse alla didattica, quali:
- i) esami (svolgimento esami di profitto e prove finali, correzione prove scritte), ricevimento, tutorato e assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi;
  - ii) preparazione di materiali didattici e prove d'esame;
  - iii) assistenza per la stesura degli elaborati per la prova finale dei corsi di laurea e laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
  - iv) attività di orientamento con studenti e/o docenti delle scuole secondarie;
  - v) attività di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio, inclusa la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione;
  - vi) partecipazione a progetti di sperimentazione didattica e altre attività approvate dai competenti Organi Accademici;



- vii) supervisione di tirocini professionalizzanti post lauream per l'accesso all'esame di stato, anche presso sedi esterne convenzionate, approvati dai competenti Organi Accademici e non retribuite;
- viii) attività di coordinamento e supporto alla mobilità studentesca e ai doppi titoli / titoli congiunti.

L'attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, l'attività integrativa e le attività di servizio agli studenti possono essere erogate in lingua italiana o in lingua straniera, come previsto dagli ordinamenti didattici.

### **Art. 3 Compiti istituzionali dei Professori e Ricercatori**

1. Il regime di impegno dei Professori, dei Ricercatori a tempo indeterminato, dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 (RTDA), dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 (RTDB), dei Ricercatori ricadenti nel nuovo regime ex L. 29 giugno 2022, n. 79 (RTT), è a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio, ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda motivata da presentare al Rettore entro il 31 marzo precedente l'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione, e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

2. La modifica del regime di impegno dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 (RTDA), dei Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 (RTDB), dei Ricercatori ricadenti nel nuovo regime ex L. 29 giugno 2022, n. 79 (RTT) è subordinata all'approvazione del Consiglio di Dipartimento in riferimento alla compatibilità del regime di impegno richiesto con le esigenze scientifiche e didattiche della posizione, nonché alla verifica che il cambio di regime sia pienamente compatibile con i vincoli correlati al finanziamento del posto di ricercatore. La suddetta delibera deve garantire la necessaria copertura finanziaria nel caso di modifica del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno. La modifica di regime da tempo pieno a tempo definito vincola in ogni caso il Dipartimento a garantire la sostenibilità dell'offerta didattica connessa alla posizione senza ulteriori aggravii di costi nel periodo di durata del contratto. In caso di passaggio dal regime di tempo pieno a quello di tempo definito, sul presupposto che i contratti sono stati attivati in regime di tempo pieno e che gli stessi presupponessero un tale impegno per l'attività di ricerca prevista, è necessario acquisire il consenso del Responsabile del progetto che attesti che lo stesso possa essere utilmente realizzato anche con un impegno a tempo definito da parte del ricercatore, senza creare onere all'attività di ricerca programmata a suo tempo. La modifica del contratto conseguente al mutamento del regime di impegno è sottoscritta dal ricercatore e dal Rettore. Per i posti di ricercatore con oneri a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, la modifica di regime di impegno è altresì subordinata alla previa modifica della convenzione.

3. Per i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.



4. Ai fini del presente Regolamento, le attività di cui al comma 3 sono definite compiti istituzionali.

5. I compiti istituzionali si articolano in:

a. **attività di ricerca e studio;**

b. **compiti didattici**, intesi come:

- i. attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, secondo quanto definito all'art. 2, lett. a. e b.;
- ii. attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto definito all'art. 2, lett. c. e d.;

c. **compiti organizzativi interni**, intesi in particolare come:

- i) attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo;
- ii) attività relative alla programmazione, gestione, organizzazione, internazionalizzazione e controllo della qualità dei Corsi di studio, svolte all'interno delle strutture didattiche o delle commissioni di Corso di studio, di Dipartimento, di Centro autonomo, di Centro di ricerca di Ateneo, a seguito di formale designazione da parte degli Organi Accademici competenti;
- iii) partecipazione agli Organi collegiali, inclusi commissioni o gruppi di lavoro istituiti dai competenti organi dell'Ateneo e/o dalle strutture preposte alla ricerca e alla didattica, nonché dal Rettore e dai Direttori di Dipartimento. Nella costituzione di commissioni e gruppi di lavoro, comunque denominati, viene utilizzato il criterio della rotazione, ove possibile.

6. I Professori e i Ricercatori dell'Università sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dalle competenti strutture dipartimentali e delle forme di coordinamento esercitate dalle stesse, e secondo le specifiche determinazioni di cui agli articoli successivi, lo svolgimento dei compiti istituzionali.

#### **Art. 4 Compiti didattici dei Professori di ruolo di I e II fascia**

1. I Professori sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

2. Devono essere dedicate ai compiti di didattica ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 230/2005 le attività riportate all'art. 2, lett. a.i), a.ii),-b. del presente Regolamento per **non meno di** 120 ore per il regime a tempo pieno, e **non meno di** 80 ore per il regime a tempo definito. Qualora, attribuito il carico didattico istituzionale, permangano comprovate esigenze di copertura dei corsi di studio previsti dall'offerta formativa, le strutture, ove lo ritengano necessario, conferiscono in via eccezionale al docente compiti didattici aggiuntivi nel limite di 40 ore. Il monte-ore è così incrementato in presenza di esigenze oggettive, sulla base della programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e sui criteri di pertinenza e coerenza del proprio settore



concorsuale ove possibile, ovvero nell'ambito di un altro settore concorsuale in cui il professore abbia una comprovata competenza.

Oltre tale limite (120 t.pieno/80 t.definito + 40 ore) per l'attribuzione di ulteriori ore occorre il consenso del docente.

Le ore per lo svolgimento degli insegnamenti nelle varie forme previste, attribuite al docente in aggiunta al carico didattico minimo spettante per legge, possono eventualmente dare luogo ad incentivi nei limiti delle disponibilità e delle strategie finanziarie dell'Ateneo, previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la misura uniforme. L'eventuale compenso è liquidato successivamente allo svolgimento dell'attività così come certificata dal Registro delle lezioni.

3. Ciascun Professore è tenuto a svolgere prioritariamente il proprio impegno minimo di insegnamento (120 t.pieno/80 t.definito), nonché gli eventuali compiti didattici aggiuntivi di cui al comma precedente (40 ore), nelle attività didattiche di cui all'art. 2, lett. a.i). All'interno di ciascun settore scientifico-disciplinare tali attività devono essere distribuite in modo equo tra i Professori appartenenti al settore.

4. Solo in via residuale, qualora per cause non imputabili al docente i compiti indicati al precedente comma 2 non vengano integralmente soddisfatti nella misura minima prevista (120 t.pieno/80 t.definito), le attività didattiche di cui all'art. 2, lett. aii), e, in subordine, le attività didattiche di cui all'art. 2, lett. b, concorrono all'assolvimento dell'impegno minimo di insegnamento.

5. Le rimanenti ore necessarie al completamento dei compiti didattici di cui al comma 1 del presente articolo sono dedicate alle attività di cui all'art. 2, lett. c. e lett. d.

Nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, è indicata la quantificazione figurativa delle ore computabili per specifiche attività di servizio agli studenti.

6. Rimane ferma la retribuità delle ore di didattica aggiuntiva ulteriori rispetto al carico didattico di cui al comma 2 del presente articolo.

### **Art. 5 Compiti didattici dei Ricercatori a tempo indeterminato**

1. I Ricercatori di ruolo, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito stabiliti, sono tenuti a svolgere annualmente compiti di didattica integrativa (art. 2, lett. c.) e attività di servizio agli studenti (art. 2, lett. d.), fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno, di cui almeno 60 ore di didattica integrativa, e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito, di cui almeno 40 ore di didattica integrativa. Nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, è indicata la quantificazione figurativa delle ore computabili per specifiche attività di servizio agli studenti.

2. Possono essere altresì affidate ai Ricercatori a tempo indeterminato, per i quali sia stata definita la programmazione dei compiti previsti al comma 1, attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, previo consenso degli interessati e fermo restando l'inquadramento e trattamento giuridico ed economico, ove la programmazione didattica definita dai Dipartimenti lo richieda. Tali affidamenti sono retribuiti secondo i parametri definiti dal Consiglio di



Amministrazione, sulla base del "Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori di ruolo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 240/2010" vigente presso l'Ateneo.

#### **Art. 6 Compiti didattici dei Ricercatori a tempo determinato**

1. I Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 (d'ora in poi, RTDA) riservano annualmente allo svolgimento dei compiti didattici 350 ore se in regime di tempo pieno e 200 ore se in regime di tempo definito.

2. Per gli RTDA l'impegno per le attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste indicate all'art. 2, lett. a.i), a.ii) e b.) del presente Regolamento deve essere compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 60 ore.

3. I Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 (RTDB) riservano annualmente allo svolgimento dei compiti didattici 350 ore se in regime di tempo pieno e 200 ore se in regime di tempo definito.

4. Per gli RTDB l'impegno per l'attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste corrispondente alla tipologia indicata all'art. 2, lett. a.i), a.ii) e b.) del presente Regolamento deve essere compreso tra un minimo di 40 e un massimo di 90 ore.

5. I Ricercatori a tempo determinato ricadenti nel nuovo regime *ex* L. 29 giugno 2022, n. 79 (RTT) riservano annualmente allo svolgimento dei compiti didattici 350 ore se in regime di tempo pieno e 200 ore se in regime di tempo definito.

6. Per gli RTT di cui al precedente comma 5 l'impegno nelle attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste (lett. a.i), a.ii) e b.) deve essere compreso tra un minimo di 60 e un massimo di 120 ore.

7. Le rimanenti ore necessarie al completamento dei compiti didattici sono dedicate ad attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti (art. 2, lett. c. e d.). Nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, è indicata la quantificazione figurativa delle ore computabili per specifiche attività di servizio agli studenti.

8. Qualora, attribuito il carico didattico istituzionale, permangano comprovate esigenze di copertura dei corsi di studio previsti dall'offerta formativa, le strutture, ove lo ritengano necessario, conferiscono in via eccezionale al ricercatore a tempo determinato compiti didattici aggiuntivi nel limite di 40 ore, o di 60 ore nel caso di insegnamenti nell'ambito dei Corsi di Aggiornamento insegnanti, nei Corsi di lingua e cultura italiana o di insegnamenti ad essi assimilabili. Il monte-ore è così incrementato in presenza di esigenze oggettive, sulla base della programmazione didattica definita dai competenti organi accademici e sui criteri di pertinenza e coerenza del proprio settore concorsuale ove possibile, ovvero nell'ambito di un altro settore concorsuale in cui il ricercatore abbia una comprovata competenza.

9. Rimane ferma la retribuità delle ore di didattica aggiuntiva ulteriori rispetto al carico didattico di cui ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo.



### **Art. 7 Criteri e modalità per la programmazione dei compiti didattici svolti dai Professori e dai Ricercatori**

1. La programmazione dei compiti didattici deve assicurare l'assolvimento degli impegni didattici previsti per i Professori e i Ricercatori dalle rispettive norme dello stato giuridico. La programmazione delle attività di didattica per lo svolgimento degli insegnamenti nelle varie forme previste e di didattica integrativa deve rispondere alle esigenze di organizzazione della didattica approvate dai Consigli di Dipartimento.
2. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, i Consigli di Dipartimento assegnano ai propri Professori e Ricercatori, sulla base dei settori scientifico-disciplinari (SSD) di afferenza, gli incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2, lett. a.i), a.ii), b.) e c). Per le sole attività di cui all'art. 2 lett. c), in alternativa all'assegnazione da parte del Consiglio di Dipartimento, il Professore o il Ricercatore interessato può chiedere al medesimo organo il riconoscimento della singola attività proposta.
3. Con riferimento alle attività descritte all'art. 2, lett. a.i), a.ii), il Consiglio di Dipartimento può assegnare ad un docente, motivandone adeguatamente necessità e opportunità, e con il consenso dell'interessato, attività didattiche anche in SSD diversi da quello di afferenza, previa valutazione della congruenza con il profilo scientifico del docente.
4. I Consigli di Dipartimento possono assegnare altresì a Professori e Ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti, in accordo con i Dipartimenti di afferenza e sulla base dei SSD di afferenza, gli incarichi per attività didattiche di cui all'art. 2, lett. a.i), a.ii), sulla base delle proprie esigenze.
5. I Dipartimenti favoriscono la copertura massima dei SSD di base e caratterizzanti con i Professori di I e II fascia afferenti al Dipartimento o ad altri Dipartimenti.
6. I Dipartimenti attribuiscono affidamenti di insegnamenti ai Ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento o ad altri Dipartimenti dell'Ateneo, previa loro disponibilità, nei casi in cui non sia possibile garantirne la copertura con Professori di I e II fascia o con RTDA e RTDB e RTT del nuovo regime secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
7. I Professori e i Ricercatori possono ottenere il nulla-osta per insegnamenti da tenersi presso altri Atenei solo dopo l'approvazione della programmazione didattica di Ateneo e per un impegno massimo di 60 ore.

### **Art. 8 Modalità di svolgimento dei compiti didattici**

1. I Professori e i Ricercatori dell'Università esercitano personalmente i loro compiti didattici in relazione agli impegni assunti dal Dipartimento di afferenza e alle esigenze di eventuali altri Corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, alle quali il Dipartimento si è impegnato a fare fronte.
2. I Professori e i Ricercatori sono tenuti a garantire il servizio agli studenti per l'intero anno accademico.
3. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il Professore o il Ricercatore non possa momentaneamente assolvere ai compiti di cui sopra, deve trasmettere una apposita giustificazione al Direttore di Dipartimento di afferenza. In questo caso il Professore/Ricercatore responsabile deve accertarsi che della sua assenza sia data tempestiva



comunicazione agli studenti. Se l'assenza prevista è di durata superiore a una settimana, il Direttore di Dipartimento valuta la soluzione proposta dalle competenti strutture amministrative e, ove lo ritenga opportuno, sentito il Consiglio, provvede alla sostituzione del titolare nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.

4. L'attività didattica di cui all'art. 2 lett. a.i) deve essere distribuita su un numero di giorni settimanali commisurati alla natura e all'estensione dell'insegnamento, tenuto conto dei crediti formativi attribuiti in sede di programmazione didattica. In tal senso è da intendersi, ordinariamente: per un insegnamento di 3 CFU/1 giorno a settimana, per un insegnamento di 6 CFU/2 giorni a settimana, per un insegnamento di 9 CFU/3 giorni a settimana. Sono fatte salve eventuali esigenze o motivazioni di tipo didattico da concordare con il Direttore di Dipartimento, il quale, avendole accolte, autorizza una diversa organizzazione dell'orario purché non in sovrapposizione con altri insegnamenti.

5. I Professori e i Ricercatori sono tenuti a definire per tempo e a rendere pubblici i contenuti delle attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste e di didattica integrativa e le modalità di verifica dei risultati di apprendimento (ove previste), secondo le indicazioni fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo.

6. È obbligo dei Professori e dei Ricercatori titolari di insegnamento pubblicare sul sito istituzionale dell'Ateneo il proprio curriculum vitae.

7. Ogni Docente titolare di insegnamento potrà invitare docenti ed esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere, in sua presenza, lezioni su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento.

### **Art. 9 Registro delle attività didattiche**

1. I Professori e i Ricercatori sono tenuti a compilare il registro delle attività didattiche, annotando il tipo e il contenuto dell'attività svolta, la data di svolgimento e la durata e, ove richiesto dall'Amministrazione, il provvedimento di incarico.

2. Il Direttore del Dipartimento effettuerà verifiche periodiche del Registro secondo le modalità ritenute più idonee.

3. Per ciascun anno accademico il Registro deve essere compilato dal singolo docente entro il 31 ottobre.

4. I registri saranno a disposizione del Direttore di Dipartimento per le operazioni di verifica dell'espletamento dei compiti didattici da parte di ciascun docente. Al termine della verifica, il Direttore effettuerà la validazione e il Registro sarà conservato nell'archivio di Ateneo.

5. L'assolvimento dei compiti didattici nella misura oraria prevista ai sensi di legge è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali previsti dalla normativa in vigore.

6. È compito del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Professori e dei Ricercatori che non adempiono ai compiti didattici previsti. Le eventuali situazioni di inadempimento possono dare luogo all'avvio di procedimenti disciplinari, ai sensi della normativa vigente.





#### **Art. 10 Riduzione dei compiti didattici**

1. I Professori a tempo pieno e i Ricercatori a tempo pieno e indeterminato che svolgono rilevanti attività gestionali possono chiedere una limitazione, anche parziale, del carico di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste.
2. La misura delle riduzioni relative agli incarichi di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste è indicata nella Tabella 2, allegata al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante, ed è deliberata dal Senato Accademico, acquisito il nulla osta dei Dipartimenti di afferenza degli interessati.
3. Ai docenti che hanno ottenuto una limitazione delle attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste non potranno essere attribuiti affidamenti retribuiti internamente all'Ateneo. Ai docenti che hanno ottenuto una limitazione delle attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste che intendano richiedere il nulla osta per insegnamenti da tenersi presso altri Atenei, l'autorizzazione potrà essere concessa soltanto in assenza di corrispettivo economico.
4. I Dipartimenti, qualora lo ritengano necessario, possono decidere per i Professori e Ricercatori neoassunti presso l'Ateneo riduzioni parziali dell'attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, per un massimo di un anno accademico a decorrere dall'assunzione.
5. Ai ricercatori a tempo determinato assunti per mezzo di finanziamenti esterni che assicurino l'integrale copertura del costo di assunzione possono essere attribuite dai Dipartimenti di afferenza riduzioni o esenzioni dall'attività di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, laddove sia ritenuto necessario.
6. I costi dei contratti eventualmente attivati per far fronte alle riduzioni di cui al presente articolo sono a carico del Bilancio di Ateneo, previ passaggi deliberativi in sede di Consiglio di Dipartimento, di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 11 Congedi per motivi di studio e ricerca**

1. I Professori e i Ricercatori che intendono richiedere il congedo dall'attività didattica per dedicarsi a esclusiva attività di ricerca scientifica devono presentare domanda al Rettore e al Direttore di Dipartimento prima dell'approvazione della programmazione didattica, e comunque entro la fine del mese di febbraio dell'anno antecedente a quello per il quale si richiede congedo, allegando il dettagliato programma di ricerca finalizzato a un obiettivo riconoscibile e coerente con l'attività di ricerca del professore/ricercatore stesso.
2. Il Dipartimento, in sede di programmazione didattica, verifica le ricadute dell'eventuale congedo sul piano dell'offerta didattica dell'Ateneo e ne valuta la sostenibilità, sulla base del presupposto che la concessione del congedo dovrà tenere conto, ai fini del rilascio del relativo parere, tra gli altri, dei seguenti criteri: rilevanza scientifica e qualità del programma presentato; utilità per il Dipartimento stesso in termini di produttività scientifica e/o di miglioramento dell'offerta didattica; eventuali oneri aggiuntivi per la didattica sostitutiva; osservanza del criterio di rotazione tra i docenti. Il Rettore,



dopo l'approvazione della programmazione didattica da parte degli organi di Ateneo, acquisito il parere del Dipartimento, si esprime sulla richiesta di congedo.

3. Il docente collocato in congedo per motivi di studio è tenuto alla partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle strutture di pertinenza, che costituiscono un dovere accademico al quale è consentito derogare per eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi istituzionali, improrogabili attività scientifiche fuori sede, ragioni di forza maggiore.

4. Entro due mesi dal termine del periodo di congedo per motivi di studio i Professori e Ricercatori dovranno presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, in cui dovrà essere indicata l'utilità per il Dipartimento dell'attività svolta in termini di nuovo sapere scientifico, di pubblicazioni realizzate o comunque di saggi in corso di pubblicazione. La relazione va indirizzata al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Rettore e va approvata in Consiglio di Dipartimento.

#### **Art. 12 Sanzioni per inadempienze**

1. In caso di esito negativo delle verifiche sull'assolvimento dei compiti istituzionali complessivi così come richiamati all'art. 3 del presente Regolamento, il Rettore avvia il procedimento disciplinare e le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della Legge n. 240/2010.

#### **Art. 13 Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento, approvato dai competenti organi accademici, è emanato con decreto del Rettore ed è reso pubblico nell'Albo di Ateneo e sul sito web istituzionale. Per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entreranno in vigore nell'anno accademico successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito e ad eccezione delle disposizioni di immediata esecuzione, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.

3. Il Regolamento emanato con DR n. 214 del 19 settembre 2014 perderà comunque efficacia a decorrere dall'AA 2023/2024, salvo che non sia diversamente stabilito.